

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA GESTIONALE

DETERMINA N° 36 DEL 25/02/2019

OGGETTO	Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Siracusa, Via M. Costanzo n. 3 int. 12, alla sig.ra OMISSIS a seguito dell'abbandono da parte della nonna OMISSIS assegnataria
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Gestionale

Premesso

- che la sig.ra OMISSIS risulta essere assegnataria dell'alloggio popolare indicato in oggetto, con contratto di locazione registrato al n. 4608 del 12/10/1999;
- che la sig.ra OMISSIS, in data 25/09/2018, ha dichiarato di avere abbandonato l'alloggio assegnatole e di avere trasferito altrove la propria residenza rinunciando di fatto all'assegnazione;
- che la nipote OMISSIS con istanza prot. n. 9365 del 21/11/2018 ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore di familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che con la Determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 97/2015, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione "*in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario*", stabilendo i seguenti presupposti:
 - 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario;
 - 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario;
 - 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione;
 - 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che nel caso che ci occupa, sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché:
 1. la sig.ra OMISSIS, richiedente il subentro, è inserita nel contratto di locazione stipulato dall'Ente con l'assegnataria in data 05/10/1999;
 2. la convivenza con l'assegnatario non si è interrotta negli ultimi due anni;

3. l'assegnatario ha abbandonato l'alloggio e sottoscritto un atto di rinuncia allo stesso rendendo giuridicamente disponibile l'alloggio per una nuova assegnazione;
4. a favore dell'assegnatario e di ogni componente il nucleo familiare uscente non risultano intestati beni immobili né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio.

Tutto ciò premesso

Accertato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente l'Area Gestionale;

determina

- 1) di accogliere l'istanza di voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio popolare sito in Siracusa, Via M. Costanzo n. 3 int. 12 presentata ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015,;
- 2) di autorizzare la U.O. "Rapporti Locativi" dell'Area Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore della richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE
nella funzione di DIRIGENTE AREA GESTIONALE
f.to Marco Cannarella